

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AJROLDI, BARTOLOMEI, BELLISARIO, BERTOLA, DONATI, GUARNIERI, MAIER, MONETI, PACE, STIRATI, TRIMARCHI e ZANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1967

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, oltre a determinare la misura dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, in alcuni suoi articoli stabilisce altresì norme circa la posizione giuridica e di carriera per i parlamentari dipendenti statali o parastatali.

Le norme introdotte tendono a garantire il pubblico dipendente e ad essicurarli eventualmente il rientro nell'impiego, nella funzione o nell'incarico ricoperto prima del mandato parlamentare e dell'aspettativa disposta d'ufficio, senza che alcun danno gli derivi e senza che alcun detrimento, anche comparativamente considerato, egli risenta dall'interruzione del servizio attivo.

A tale scopo appunto l'articolo 4 della legge citata recita: «... Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza...».

L'inciso « a tutti gli effetti » sembrerebbe tale da eliminare ogni possibilità di equivoco; in realtà, poichè seguito da una specificazione esemplificativa non completa, potrebbe forse anche essere inteso in senso restrittivo. Ciò avvertirono i Commissari della 1<sup>a</sup> Commissione, quando approvarono un ordine del giorno presentato dal senatore Nencioni, che qui si richiama nella parte che interessa: «... *b*) sia considerato come superato per anzianità, man mano che ne maturino i termini, il periodo di prova...».

Il Governo accettò la lettera e lo spirito dell'articolo 4 così interpretato; infatti, con la circolare n. 31 in data 21 febbraio 1966, il Ministero del tesoro ricordava (pagina 9, lettera *d*): «... il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti di attività di servizio... e come superato per anzianità, man mano che ne maturino i termini, il periodo di prova ».

Ma la Corte dei conti rifiuta la registrazione dei decreti applicativi della citata nor-

ma, nonostante il parere del Ministero del tesoro e dei Ministeri interessati ai singoli provvedimenti, rendendo praticamente inoperante, particolarmente per quanto concerne la maturazione del periodo di prova, la volontà espressa dal legislatore.

Si rende così necessaria un'interpretazione autentica del citato articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che pertanto si propone, contando sulla sollecita approvazione da parte del Parlamento, anche perchè non ne deriveranno nuovi, imprevisti oneri.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, numero 1261, deve intendersi operante anche agli effetti del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi.